

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 29 novembre 2021

In Aosta, il giorno ventinove (29) del mese di novembre dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore sette e trentatré minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Luciano CAVERI lascia la seduta alle ore 8.52 prima dell'approvazione della deliberazione n. 1600.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1598** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE "DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI FONDI STATALI PER LA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO AI MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 469, DELLA LEGGE 178/2020", SOTTOSCRITTO IN DATA 24 NOVEMBRE 2021, IN APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.LGS. 502/1992.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale):
- a.1_comma 9: *“Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale...omissis...”*;
- b) vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e, in particolare, l'art. 1:
- b.1_comma 468: *“Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato”*;
- b.2_comma 469: *“Per le medesime finalità di cui al comma 468, il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 15 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, è complessivamente incrementato per l'anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b) del medesimo accordo collettivo nazionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro”*;
- b.3_comma 470: *“Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati E e F annessi alla presente legge”*;
- c) preso atto che a finanziamento di quanto stabilito in b.2) per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico per i medici pediatri di libera scelta, lo Stato ha assegnato alla Regione autonoma Valle d'Aosta euro 21.005,00 e che detta somma è stata accertata e trasferita all'Azienda USL della Valle d'Aosta con il provvedimento del Dirigente della Struttura Finanziamento del Servizio sanitario, investimenti e qualità nei servizi socio-sanitari n. 926, in data 26 febbraio 2021;
- d) richiamato l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, come da ultimo modificato e integrato dall'Accordo reso esecutivo con atti d'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 113/CSR del 21 giugno 2018, e, in particolare l'art. 58 (Trattamento economico), lettera B (Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi), comma 6: *“In attesa della stipula dei nuovi accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 45 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai pediatri di libera scelta, individuati dalla Regione, che*

utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, fornito da società, cooperative o associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, per un utilizzo minimo di 10 ore settimanali, è corrisposta, a partire dal 01.01.2005 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 ter, un'indennità annua nella misura di Euro 7,50 per assistito in carico”;

- e) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 409, in data 29 marzo 2019, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019, per stabilire nuove disposizioni sulle “forme associative”, e, in particolare l’allegato “AIR-Forme associative” il quale, al punto 3, del capitolo “Tipologie di forme associative” stabilisce, tra l’altro:

“Nell’ottica di una politica di incentivazione delle forme associative, al fine di permettere che queste “coprano” l’intera popolazione pediatrica della Regione e considerati i limiti rappresentati dall’incentivo economico di riferimento (art. 58, lett. B, commi 1,2,3 dell’ACN 15/12/2005), le parti concordano sulla necessità di: ...omissis... derogare ai compensi forfettari annui di cui all’art. 58, lett. B), comma 4, ricomprendendo in questi anche l’indennità annua per l’utilizzo del collaboratore di studio e dell’infermiere professionale di cui all’art. 58, lett. B), commi 5 e 6 ...omissis...”;

- f) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 602, in data 24 maggio 2021, con la quale è stata, in ultimo, ridefinita la composizione del Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta preposto alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali (AIR), di cui all’art. 24 dell’ACN di cui in d);

- g) preso atto che la competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha rappresentato che:

g.1_in data 24 novembre 2021, si è riunito il Comitato regionale di cui in f), al fine di condividere i criteri per l’erogazione da parte dell’Azienda USL della Valle d’Aosta dei fondi statali per il riconoscimento dei compensi per l’utilizzo del personale infermieristico di cui in c), tenendo in considerazione che, come rappresentato in e), per i medici pediatri di libera scelta aderenti a una forma associativa a livello regionale l’indennità per l’eventuale utilizzo del collaboratore di studio e dell’infermiere professionale è già ricompresa nell’indennità annua aggiuntiva per ogni assistito in carico e corrisposta quale incentivo economico per favorire lo sviluppo del lavoro aggregato dei professionisti, e sottoscrivere l’allegato AIR;

g.2_è rinviata a successivi AIR la ridefinizione delle disposizioni per l’utilizzo del collaboratore di studio e dell’infermiere professionale di cui in d), anche a seguito delle decisioni che saranno approvate a livello nazionale, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e a livello regionale, nell’ambito del Piano per la Salute e il Benessere Sociale 2022-2025, per la riorganizzazione dell’assistenza territoriale;

- h) ritenuto quindi opportuno approvare l’allegato Accordo Integrativo Regionale, in ragione della necessità di consentire all’Azienda USL della Valle d’Aosta di avviare le procedure necessarie a rendere operative nuove disposizioni per l’erogazione dei fondi statali in parola;

- i) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404, in data 30 dicembre 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

- j) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario

dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Roberto Alessandro BARMASSE;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l'Accordo Integrativo Regionale "Disposizioni per l'utilizzo dei fondi statali per la retribuzione del personale infermieristico ai medici di medicina pediatri di libera scelta di cui all'art. 1, comma 469, della legge 178/2020", sottoscritto in data 24 novembre 2021, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, come da ultimo modificato e integrato in data 21 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992, allegato A e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che alla spesa derivante dall'AIR di cui al punto 1 provvederà l'Azienda USL della Valle d'Aosta mediante l'utilizzo dei fondi trasferiti con Provvedimento dirigenziale n. 926, in data 26 febbraio 2021 – capitolo di spesa U0025500 "Trasferimenti correnti all'Azienda USL della Valle d'Aosta, su fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento del sistema sanitario, al fine di supportare ulteriori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 3) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella sezione "Sanità e salute - Personale e formazione - Accordi integrativi regionali Medici pediatri di libera scelta".

KV/

§

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI FONDI STATALI PER LA
RETRIBUZIONE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO AI MEDICI
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 469, DELLA
LEGGE 178/2020

IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RESO ESECUTIVO CON INTESA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN DATA 15 DICEMBRE 2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Il giorno 24 novembre 2021 alle ore 15:00, presso il salone sito al piano terreno dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, le parti, convocate con nota prot. n. 7678/SAN in data 16 novembre 2021, anche in modalità videoconferenza, sottoscrivono l'allegato Accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali partecipanti, rappresentative dei medici pediatri di libera scelta, in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005, modificato e integrato con ACN resi esecutivi in data 29 luglio 2009 – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, in data 8 luglio 2010 – biennio economico 2008/2009, in data 21 giugno 2018 – triennio 2016-2018 (economico e normativo) e in data 30 ottobre 2020, nelle persone di:

PER LA PARTE PUBBLICA


Roberto Alessandro BARMASSE

Assessore alla Sanità, salute e politiche sociali




Claudio PERRATONE

Dirigente della Struttura Assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario



Massimo UBERTI

Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta



Leonardo IANNIZZI

Direttore di Area Territoriale dell'Azienda USL della VDA



PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

F.I.M.P.


dr. Angelo CERBELLI



dr. Edward PIERGENTILI

ASSENTE

dr.ssa Enrica GERACE



FEDERAZIONE CIPe SISPe SINSPe

dr.ssa Angela MARTINO



RICHIAMATI:

- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005, come modificato e integrato in ultimo in data 21 giugno 2018, e in particolare:
 - **l'art. 4 - (integrazione ACN in data 8 luglio 2010) Livelli di contrattazione**, comma 4: *“Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale, definisce obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale”*;
 - **l'art. 13bis - Compiti e funzioni del pediatra di famiglia**, che definisce le funzioni e i compiti del pediatra e, in particolare, stabilisce che egli espleta le seguenti funzioni:
 - assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun paziente in carico;
 - si fa parte attiva della continuità dell'assistenza ai propri assistiti;
 - persegue gli obiettivi di salute dei cittadini per il miglior impiego delle risorse;
 - **l'art. 14 - Contenuti demandati alla negoziazione regionale**, che individua gli articoli dell'ACN e gli Allegati demandati alla trattativa regionale, sulla base degli indirizzi generali individuati nell'ACN, ai fini della loro riorganizzazione e definizione al fine di cogliere ogni specificità e novità a livello locale sul piano organizzativo e consentire, al contempo, il conseguimento di uniformi livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale;
 - **l'art. 58 - Trattamento economico**, lettera B (Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed organizzativi), comma 6: *“In attesa della stipula dei nuovi accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 45 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai pediatri di libera scelta, individuati dalla Regione, che utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, fornito da società, cooperative o associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, per un utilizzo minimo di 10 ore settimanali, è corrisposta, a partire dal 01.01.2005 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 ter, un'indennità annua nella misura di Euro 7,50 per assistito in carico”*;
- gli Accordi Integrativi Regionali (AA.II.RR.) approvati con le deliberazioni della Giunta regionale di seguito indicate:
 - n. 1.028, in data 20 aprile 2007, recante *“Approvazione dell'Accordo regionale per i medici pediatri di libera scelta in attuazione dell'Accordo Collettiva Nazionale di lavoro del 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta”*;
 - n. 931, in data 22 aprile 2011, recante *“Approvazione dell'Accordo regionale per i Medici Specialisti Pediatri di libera scelta in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale di lavoro del 15 dicembre 2005 modificato in data 29 luglio 2010 (biennio economico 2008/2009), per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta”*;
 - n. 511, in data 9 marzo 2012, recante *“Approvazione dell'Accordo regionale per la pediatria di libera scelta ai fini dell'ottimale assistenza pediatrica sull'intero territorio regionale ed approvazione delle modalità operative in applicazione dell'Accordo Collettivo nazionale vigente di pediatria di libera scelta ed in applicazione delle norme finali dell'Accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 931 in data 22 aprile 2011”*;
 - n. 1.111, in data 21 agosto 2017, recante *“Definizione dei nuovi ambiti territoriali per l'erogazione dell'assistenza specialistica pediatrica di libera scelta, in applicazione della legge regionale n. 5/2000 e dell'Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta in data 15 dicembre 2005. Approvazione delle linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per lo svolgimento della contrattazione integrativa regionale correlata ai nuovi ambiti. Revoca delle DGR 1611/2001 e 3853/2008. Revoca parziale della DGR 1304/2008”*;



- n. 1.241, in data 11 settembre 2017, recante “Approvazione di due Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”;
- n. 1.883, in data 28 dicembre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale sottoscritto in data 24 novembre 2017 per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”;
- n. 409, in data 29 marzo 2019, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019 per stabilire nuove disposizioni sulle “Forme Associate””;
- n. 767, in data 14 agosto 2020, recante “Recepimento dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, sottoscritto in data 27 luglio 2020, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
- n. 1.250, in data 23 novembre 2020, recante “Recepimento dell’Accordo Integrativo Regionale “Effettuazione test antigenici rapidi” per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, sottoscritto in data 16 novembre 2020, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
- n. 300, in data 22 marzo 2021, recante “Recepimento dell’Accordo Integrativo Regionale “Effettuazione test antigenici rapidi – integrazione AIR approvato con DGR 1250/2020” per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta sottoscritto in data 17 febbraio 2021, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale reso esecutivo in data 30 ottobre 2020, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
- n. 1.353, in data 25 ottobre 2021, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale “Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all’art. 1 dell’AIR approvato con DGR 1241/2017”, sottoscritto in data 15 ottobre 2021, in applicazione degli ACN vigenti per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 602, in data 24 maggio 2021, con la quale è stata approvata la nuova composizione del Comitato regionale dei medici pediatri di libera scelta nominato con DGR 232/2021, ai sensi dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., a seguito di variazione di componenti delle OO.SS. rappresentative

PREMESSO CHE:

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale) ha stabilito, in particolare:
 - ✓ comma 9: *“Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale è complessivamente incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo nazionale...omissis...”*;












✓ comma 11: “...omissis... Per l'attuazione del comma 9 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020...omissis...”;

▪ la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) ha stabilito, in particolare, all'art. 1:

✓ comma 469: “Per le medesime finalità di cui al comma 468¹, il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 15 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, è complessivamente incrementato per l'anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b) del medesimo accordo collettivo nazionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro”;

✓ comma 470: “Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati E e F annessi alla presente legge”;

▪ a finanziamento di quanto sopra stabilito, lo Stato ha assegnato alla Regione autonoma Valle d'Aosta euro 21.005,00;

▪ la deliberazione della Giunta regionale n. 409, in data 29 marzo 2019, recante “Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019 per stabilire nuove disposizioni sulle “forme associative”, ha stabilito, nell'allegato “AIR-Forme associative”, al punto 3, del capitolo “Tipologie di forme associative” stabilisce che:

“Nell'ottica di una politica di incentivazione delle forme associative, al fine di permettere che queste “coprano” l'intera popolazione pediatrica della Regione e considerati i limiti rappresentati dall'incentivo economico di riferimento (art. 58, lett. B, commi 1,2,3 dell'ACN 15/12/2005), le parti concordano sulla necessità di: ...omissis... derogare ai compensi forfettari annui di cui all'art. 58, lett. B), comma 4, ricomprendendo in questi anche l'indennità annua per l'utilizzo del collaboratore di studio e dell'infermiere professionale di cui all'art. 58, lett. B), commi 5 e 6 ...omissis...”;

▪ è necessario concordare i criteri per l'erogazione da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta dei fondi statali dei compensi per l'utilizzo del personale infermieristico, i quali sono già stati trasferiti con provvedimenti dirigenziali n. 4247, in data 26 agosto 2020, e n. 926, in data 26 febbraio 2021, e che, salvo ulteriori deroghe che potranno essere stabilite a livello nazionale,

¹ Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (n.d.r.: COVID-19: finanziamento statale fondi indennità personale infermieristico MMG), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

potranno essere utilizzati entro il 31/12/2021, con conseguente rendicontazione da parte dell'Azienda medesima da trasmettere a livello statale;

- è rinviata a successivi AIR, anche a seguito delle disposizioni che saranno approvate, a livello nazionale, per la riorganizzazione dell'assistenza territoriale in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, a livello regionale, nell'ambito del Piano per la Salute e il Benessere Sociale, la ridefinizione delle disposizioni regionali per l'utilizzo del collaboratore di studio e dell'infermiere professionale stabilita dai vigenti AIR ai sensi dell'art. 58 del vigente ACN

**TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1

**CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 9, DEL DL
34/2020 E ART. 1, COMMA 469, DELLA LEGGE 178/2020**


1. Per l'applicazione dell'art. 1, comma 469, della legge 178/2020, l'indennità per l'utilizzo di personale infermieristico di cui all'art. 58, comma 1, lettera b), dell'ACN vigente è riconosciuta ai medici pediatri di libera scelta che *“per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso”*, compresa l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi e altre attività COVID-19 correlate debitamente dichiarate e/o documentate, che si sono avvalsi/si avvarranno nel periodo 01/01/2021 - 31/12/2021, di personale infermieristico, attraverso:
 - assunzione diretta da parte del medico secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria;
 - società, cooperative o associazioni di servizio;
 - attività libero professionale o collaborazione coordinata e continuativa;o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali.
2. L'importo massimo dell'indennità di cui al comma 1 è definito riparametrando la misura annuale di euro 7,50 per assistito in carico, stabilita dall'art. 58, lettera B, comma 6 dell'ACN vigente, ai periodi di effettivo e certificato utilizzo da parte del medico (ad esempio per contratto di un mese da parte di un medico: $7,50 \times 1.200 = \text{euro } 9.000,00$; $9.000/12 = \text{euro } 750,00$).
3. Considerato che sono attivi sul territorio regionale n. 2 PLS che svolgono la loro attività in forma singola e n. 3 forme associative, l'indennità è riconosciuta per l'utilizzo minimo di 10 ore settimanali dell'infermiere professionale secondo il seguente ordine di priorità:
 - ai PLS che non aderiscono a forme di aggregazione;
 - ai PLS che aderiscono a forme di aggregazione, nella misura di uno per aggregazione, per il numero di ore eccedenti quelle già contrattualizzate nell'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dalla DGR 409/2019, considerate quindi aggiuntive per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso;
4. L'Azienda USL della Valle d'Aosta, acquisita la domanda dei PLS interessati a fruire di detta indennità, ivi compresa:
 - la documentazione comprovante l'assunzione dell'infermiere (comprendente il numero minimo di ore di cui al comma 3) e, per il PLS che aderisce a una forma di aggregazione, di richiesta dell'indennità per il numero di ore eccedenti quelle già contrattualizzate nell'anno 2020, in applicazione di quanto stabilito dalla DGR 409/2019;
 - la dichiarazione del PLS e/o dell'infermiere delle attività effettuate legate all'emergenza COVID-19 e il numero di ore effettuate entro il 31/12/2021;

eroga, a seguito di presentazione della documentazione attestante le ore di avvenuto pagamento dell'infermiere e nei limiti di cui al comma 2), sino all'esaurimento dei fondi statali disponibili, le indennità facendo fede, ai fini dell'accoglimento della domanda, la data di presentazione della stessa.

ARTICOLO 2

“ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI”

1. Il presente Accordo Integrativo Regionale entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale che lo rende esecutivo.
2. Il presente Accordo Integrativo Regionale è applicato esclusivamente ai fini dell'erogazione dei fondi statali di cui all'art. 1, comma 469, della legge 178/2020, e quindi fino al 31/12/2021 o eventuali successive integrazioni e proroghe.
3. Le parti concordano che il presente Accordo Integrativo Regionale potrà essere sottoscritto in ogni sua parte o in presenza, o tramite scambio in formato PDF e restituito tramite PEC.



Handwritten signatures in blue ink, including names like "Borace", "Gallo", "Lumini", and "Cesaro".